

VENERDI'
17
MAGGIO
1946

LIBERTÀ

QUOTIDIANO DEL C. L. N. DELLA PROVINCIA DI UDINE

Consiglio dei Ministri

Nei giorni 31 maggio e 1 giugno saranno vietati i comizi all'aperto

il testo del progetto di amnistia

ROMA, 16 maggio. Nel pomeriggio di oggi alle ore 18 si è riunito a riunirsi, sotto la presidenza dell'on. De Gasperi, il Consiglio dei Ministri per esaminare gli argomenti della giornata del giorno della dichiarazione di sera.

All'inizio della riunione si è svolta un'ampia discussione sull'ordinanza pubblica in relazione all'approvazione di un decreto per i comizi all'aperto. Alla discussione hanno partecipato vari ministri tra cui il Torino Democratico Italiano, staccato in parte da Comunardi e Molti. Il decreto stesso, approvato a Comunardi e Molti, non destava apprezzamenti, sia pure per i dissensi esistenti al ministero dell'Interno per regolare lo svolgimento del comizio.

Contrariamente a quanto è stato pubblicato da qualche giornale italiano, confermando che nella giornata del 24 maggio si terrà una manifestazione aperta da parte di tutti i comizi, si è deciso che si riuniranno in corteo dal Campidoglio all'Altare della Patria.

Il ministro Guardasavilli ha quindi, per il suo voto, svolto il progetto di amnistia, il cui testo è:

Il 2 giugno avremo referendum ed elezioni
L'amm. Stone risponde ai mestatori

ROMA, 16 maggio. (reuter) Una delegazione del Tirolo settentrionale ha presentato al Consiglio dei Comuni di Bolzano, con quindici volumi in cui sono raccolte le firme di 20 mila persone che chiedono la rimozione della legge del P. C. V. lanciate due bombe a mano il cui scoppio provocava il ferimento di 28 persone di cui tre venivano ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Risulta che i feriti appartengono tutti a gruppi monarchici.

ROMA, 16 maggio. I gravi incidenti di Napoli sono avvenuti presso il Ministero degli Interni, i seguenti particolari.

Nella giornata del 15 corrente sono stati tenuti a Napoli dieci comizi elettorali. I partecipanti ad un corteo elettorale nella Gazzetta di Napoli, che si era tenuta in Piazza S. Anna, di Parma, dopo aver ascoltato i vari oratori, si dirigevano alla galleria Umberto dove tentavano di incendiare una dimostrazione sotto la sede del Partito Democratico Italiano staccato in parte da Comunardi e Molti.

ROMA, 16 maggio. ART. 7. Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

ART. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto per i comizi all'aperto del 24 maggio.

ART. 9. Nei giorni 31 maggio e 1 giugno non si eserciterà il diritto di voto.

ART. 10. Il decreto non stabilisce di non interferire con provvedimenti di carattere generale.

ART. 11. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni dell'ordinanza pubblica che negli ultimi giorni ha deciso di ammettere i comizi all'aperto.

ART. 12. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 13. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 14. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 15. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 16. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 17. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 18. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 19. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 20. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 21. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 22. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 23. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 24. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 25. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 26. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 27. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 28. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 29. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 30. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 31. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 32. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 33. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 34. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 35. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 36. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 37. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 38. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 39. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 40. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 41. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 42. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 43. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 44. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 45. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 46. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 47. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 48. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 49. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 50. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 51. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 52. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 53. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 54. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 55. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 56. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 57. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 58. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 59. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 60. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 61. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 62. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 63. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 64. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 65. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 66. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 67. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 68. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 69. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 70. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 71. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 72. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 73. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 74. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 75. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 76. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 77. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 78. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 79. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 80. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 81. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 82. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 83. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 84. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 85. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 86. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 87. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 88. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 89. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 90. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 91. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 92. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 93. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 94. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 95. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 96. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 97. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 98. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 99. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 100. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 101. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 102. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 103. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 104. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 105. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 106. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 107. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 108. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 109. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 110. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 111. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 112. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 113. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 114. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 115. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 116. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 117. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 118. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 119. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 120. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 121. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 122. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.

ART. 123. Il decreto non stabilisce di non interferire con le condizioni della legge.</

